



COMUNE DI CAVEDAGO

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO
Piazza S. Lorenzo n. 1 - 38010 CAVEDAGO (TN)
tel. 0461.654213 - fax 0461.654373
e-mail: tecnico@comune.cavedago.tn.it

Prot. N 5

Cavedago, li 2 gennaio 2023

CERTIFICATO DI DESTINAZIONE URBANISTICA

articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 e ss.mm. e ii.

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO TECNICO

Vista la richiesta interna dall'Ufficio Segreteria del comune di Cavedago, intesa ad ottenere un certificato attestante la destinazione urbanistica delle particelle in seguito elencate;

Visto il tipo di frazionamento nr. 4273/2022 a firma del tecnico geom. Andrea Bianchi, presentato per l'approvazione in data 28.10.2022 e approvato dall'Ufficio del Catasto di Trento il 03.11.2022;

Visto l'art. 30 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 e ss.mm. e ii;

Visto il vigente "Piano Regolatore Generale" del Comune di Cavedago;

Consultati gli atti d'ufficio;

CERTIFICA CHE

La particella P.f. 3091/3 di superficie catastale m² 50.357,00 del C.C. di CAVEDAGO, risulta vincolata nel seguente modo:

PRG - Variante 2019 - Sistema Insediativo

Aree per attrezzature ed impianti turistici

Per circa m² 50.357,00 è localizzata in Area per campeggio riferibile all' Art. 11.2

La particella P.f. 3087/2 di superficie catastale m² 31.547,00 del C.C. di CAVEDAGO, risulta vincolata nel seguente modo:

PRG - Variante 2019 - Sistema Insediativo

Aree per attrezzature ed impianti turistici

Per circa m² 31.547,00 è localizzata in Area per campeggio riferibile all' Art. 11.2

Il presente si rilascia in carta resa legale e non può essere prodotto agli organi della pubblica amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi.

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO TECNICO

- geom. Anna Peder -



Anna Peder

Art. 11.2 Zone D Aree per campeggio in località Priori

1. La zona è destinata alle strutture ricettive all'aperto. Il P.R.G. si attua nel rispetto della legislazione provinciale e dei regolamenti vigenti in materia. È ammessa la realizzazione di strutture ricettive all'aperto così come definiti dall'art. 3 della L.P. n. 19/2012, così come qualsiasi altro intervento atto a incentivare il turismo Open-Air.
2. Sono ammessi, secondo la normativa di riferimento che si richiama - L.P. 4 ottobre 2012 nr. 19 e succ. regolamento di esecuzione dd. 31 luglio 2013 – fabbricati destinati a servizi ed alle attrezzature del camping (quali servizi igienici, spacci alimentari, bar, ristoranti ed altro) e le unità abitative fisse (quali bungalow, suite, case sugli alberi etc) le destinazioni a servizio sono eventualmente ammessi luoghi di ritrovo a carattere religioso per una Sun Complessiva massima di 100 mq.
3. Le tipologie costruttive e decorative dei manufatti delle strutture ricettive all'aperto di cui all'art. 3 della L.P. 19/2012 dovranno fare riferimento alla tradizione montano-rurale tradizionale o in alternativa essere integrate con la morfologia dei luoghi, utilizzando anche coperture piane rinverdate, con il legno a predominare anche nei rivestimenti esterni, fatte salve necessità puntuali che implicino giustificatamente l'utilizzo di materiali tecnologicamente più funzionali alle necessità specifiche (es.: calcestruzzo armato per platee e plinti di fondazione, manti di copertura in materiali leggeri, serramenti in materiali diversi dal legno, impianti fotovoltaici e solari-termici in copertura, ecc. ...).
4. La recinzione perimetrale delle strutture ricettive all'aperto di cui all'art. 3 della L.P. 19/2012 dovrà essere in legno e riferirsi alle tipologie tradizionali alpine di semplice fattura. Tuttavia, sulla medesima area è consentita anche l'installazione di recinzioni – reti per la protezione dalla fauna selvatica secondo le prescrizioni tecniche e standard forniti dai servizi ed enti provinciali preposti. Le piantumazioni e le sistemazioni a verde in generale devono fare ricorso a essenze autoctone con impianto variegato per incentivarne l'apporto didattico (es.: indicazioni didascaliche su tabelle esplicative...).
5. Il fabbisogno energetico complessivo deve essere garantito per il 20% da fonti energetiche rinnovabili. L'irrigazione delle aree verdi deve essere garantito, salvo eccezionalità stagionali, dal recupero delle acque meteoriche previo accumulo in vasche interrato e non. La raccolta dei liquami potrà essere garantita anche per mezzo di vasche Imhoff, dimensionate per il fabbisogno specifico locale, salvo la possibile e futura disponibilità di allacciamento alla rete comunale. Tuttavia si ritiene opportuno prediligere soluzioni che prevedano l'allacciamento alla rete comunale.
6. La progettazione, la realizzazione e la programmazione di sviluppo strutturale del camping potrà fare riferimento alle linee guida di incentivazione della conoscenza del Parco Adamello Brenta così come individuate dal "Nuovo Piano del Parco" per ottimizzare sinergicamente le strategie di sviluppo del turismo sostenibile e ecocompatibile.
7. All'interno dell'area a campeggio (al fine di evitare la commistione tra gli ospiti del campeggio ed i camperisti itineranti) si rende necessario individuare un'area attrezzata per autocaravan di pari metratura a quella fino ad oggi prevista (2.000 mq.) conforme alla disciplina di settore.
8. La realizzazione dell'area a campeggio di cui ai commi precedenti è subordinata all'approvazione di un piano attuativo ai sensi dell'art. 49 c. 4 della l.p. 15/2015 per la definizione delle caratteristiche architettoniche e distributive dell'intervento, con particolare attenzione alla definizione di un rapporto equilibrato tra spazi aperti e costruito. In ragione delle dimensioni dell'area l'intervento dovrà essere sottoposto alla procedura di VIA ai sensi della l.p. 17 settembre 2013, n. 19 e ss. mm. e del relativo regolamento di esecuzione (decreto del Presidente della Provincia 20 luglio 2015, n. 9- 23/Leg.). Si ricorda quindi che la variante al PRG che introduce il suddetto piano attuativo dovrà essere corredata da VAS. (decreto del Presidente della Provincia 3 settembre 2021, n. 17-51/Leg).